



Regolamento per la disciplina di installazione e gestione di dehors

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 23.06.2015

Indice

TITOLO I - NORME DI CARATTERE GENERALE	3
ART. 1 - DEFINIZIONE DI DEHORS	3
ART. 2 - TIPOLOGIE DI DEHORS	3
ART. 3 - COLLOCAZIONE DEI DEHORS, AREE SOGGETTE A TUTELA DA PARTE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI	4
ART. 4 - RELAZIONE CON IL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO	4
ART. 5 - RICHIAMO DI ALTRE NORME COMUNALI	4
ART. 6 - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO O PRIVATO GRAVATO DA SERVITÙ DI PUBBLICO PASSAGGIO PER L'INSTALLAZIONE DI DEHORS.....	5
ART. 7 - ONERI.....	6
ART. 8 - MODALITÀ DI GESTIONE DELLE STRUTTURE ED ORARI	7
ART. 9 - DANNI ARRECATI AL SUOLO PUBBLICO O PRIVATO GRAVATO DA SERVITÙ DI PUBBLICO PASSAGGIO DAI DEHORS.....	7
ART. 10 - MANUTENZIONE DEI DEHORS.....	7
ART. 11 - DURATA E RINNOVO DELLE CONCESSIONI PER L'INSTALLAZIONE DI DEHORS	8
ART. 12 - GARANZIE.....	9
ART. 13 - CRITERI PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI PER DEHORS IN RELAZIONE AD ALTRE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO	9
ART. 14 - SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE.....	9
ART. 15 - IGIENE, PULIZIA E MANUTENZIONE DEHORS	10
ART. 16 - REGIME TRANSITORIO DI ADEGUAMENTO	11
TITOLO II - NORME DI CARATTERE TECNICO ED ESTETICO	11
ART. 17 - ELEMENTI COMPONENTI I DEHORS	11
ART. 18 - NORME PER L'ALLESTIMENTO DI DEHORS ENTRO O IN ADIACENZA A PORTICI.....	12
ART. 19 - NORME PER L'ALLESTIMENTO DI DEHORS IN PIAZZE, AREE PEDONALI	13
ART. 20 - NORME PER L'ALLESTIMENTO DI DEHORS IN STRADE E AREE PERCORSE DAI VEICOLI.....	13

TITOLO I - NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 - Definizione di dehors

1. Il dehors è lo spazio esterno di un pubblico esercizio, destinato esclusivamente all'attività di somministrazione, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.R. 26.07.2003 n. 14 e s.m.i.. Quando il dehors è realizzato su suolo pubblico o suolo privato gravato da servitù di uso pubblico la necessaria concessione per l'occupazione di quest'ultimo è rilasciata nel rispetto del presente Regolamento, fatti salvi i diritti di terzi, con l'obbligo di averne l'autorizzazione in caso voglia estendersi il dehors in corrispondenza di proprietà diverse.
2. Il dehors con le caratteristiche di cui ai commi successivi non è qualificabile come opera edilizia e conseguentemente non è assoggettabile alle disposizioni in materia edilizia. Fatto salvo il rispetto delle discipline di settore, tra cui la normativa tecnica vigente (requisiti antisismici, di sicurezza, antincendio, ecc.), non deve costituire o contribuire alla creazione di barriere architettoniche.
3. Il dehors può essere attrezzato con oggetti che realizzano nel loro insieme un manufatto temporaneo, caratterizzato da facile rimovibilità e reversibilità dell'intervento di installazione.
4. L'allestimento del dehors è realizzato esclusivamente mediante la disposizione di attrezzature consistenti in tavolini e sedute, ombrelloni o tende, pedane al suolo, elementi di delimitazione laterali, strutture di copertura, altri elementi accessori. I predetti elementi sono gli unici ordinariamente consentiti e sono descritti dal Titolo II del presente Regolamento. L'insieme di attrezzature che compongono il dehors deve essere espressamente descritto e indicato nella domanda di occupazione del suolo pubblico e non è consentita l'installazione di altre attrezzature o di qualsiasi altro oggetto di arredo in aree adiacenti a quelle oggetto di concessione per dehors.
5. L'uso di attrezzature e di oggetti diversi da quelli sopra elencati e descritti al Titolo II del presente Regolamento può essere consentito solo nelle aree soggette a tutela di cui all'art. 3, previa approvazione di un progetto valutato favorevolmente in base a criteri di qualità dello spazio pubblico e di corretto inserimento nel contesto urbano.

Art. 2 - Tipologie di dehors

1. In funzione delle attrezzature impiegate e del relativo impatto sullo spazio pubblico, i dehors sono classificati come segue:
 - dehors di tipo A - allestimento con sedie e tavolini, con o senza ombrelloni o tende a sbraccio;
 - dehors di tipo B - allestimento A con pedane e/o delimitazioni;
 - dehors di tipo C - allestimento A con pedane e/o delimitazioni e con strutture di copertura e/o di tamponamento laterale.

Art. 3 - Collocazione dei dehors, aree soggette a tutela da parte degli strumenti urbanistici

1. I dehors possono essere realizzati su tutti gli spazi pubblici o gravati da servitù d'uso pubblico del territorio comunale, nel rispetto delle presenti Norme.
2. Ai fini dell'allestimento o installazione di dehors sono soggette a tutela e, quindi, sottoposte a particolari disposizioni procedurali, le seguenti porzioni di spazio pubblico:
 - a) Ambito storico (AS_1, AS_2, AS_3);
 - b) Tutela del paesaggio: sono soggetti a tutela gli elementi naturali e paesaggistici di cui all'art. 13 del PSC, con particolare riferimento a: aree forestali, fiumi, torrenti e corsi d'acqua di interesse paesaggistico, aree naturali protette, beni paesaggistici tutelati dal D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e s.m.i., e del D.P.R. n. 39/2010 del 09.07.2010 s.m.i..

Dette porzioni di territorio sono indicate nella cartografia della strumentazione edilizia ed urbanistica in vigore.

Art. 4 - Relazione con il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio

1. I dehors possono interessare beni culturali o beni paesaggistici oggetto delle norme di tutela del Codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con D.Lgs. 22.01.2004 n. 42; in tale caso le procedure per l'approvazione dei relativi progetti sono disciplinate dalle disposizioni previste dal predetto Codice.
2. La concessione in uso dei beni culturali è soggetta all'approvazione del Ministero per i beni e le attività culturali, di cui all'art. 106 del Codice.
3. Per quanto riguarda i beni culturali, l'installazione e la modifica di dehors di tipologia B e C, sono autorizzate quali interventi su beni culturali di cui all'art. 21 del Codice.
4. Per quanto riguarda i beni paesaggistici, l'installazione e la modifica di dehors di tipologia B e C, sono autorizzate ai sensi dell'art. 146 del Codice.

Art. 5 - Richiamo di altre norme comunali

1. Al fine di assicurare il coordinamento tra le diverse disposizioni regolamentari comunali vigenti vengono di seguito richiamate le principali relazioni tra le norme del presente Regolamento e quelle degli altri Regolamenti comunali che disciplinano materie, attività o funzioni che hanno connessioni dirette o indirette con l'installazione di dehors:
 - **“Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone”**: in questo Regolamento sono previsti i criteri di determinazione e di applicazione del canone, la misura, le modalità di versamento e di riscossione anche coattiva dello stesso, le agevolazioni e le sanzioni, nonché la classificazione d'importanza delle strade, aree e spazi pubblici;

-
- **“Regolamento d’igiene dei locali e delle attrezzature nei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande”**: in particolare questo Regolamento stabilisce all’art. 4 - Somministrazione in aree esterne ad esercizi pubblici - I requisiti generali per la salubrità e la sicurezza degli alimenti e delle bevande e per la loro somministrazione; tale disciplina va integrata con la normativa comunitaria di carattere generale, ai fini della sicurezza alimentare, di cui al regolamento CE n. 852/2004;
 - **“Regolamento di Polizia Urbana”**: questo Regolamento disciplina l’uso e il mantenimento dello spazio pubblico, la tutela della quiete pubblica e la sicurezza urbana, temi inerenti alla conduzione dei dehors.

Art. 6 - Procedimento per il rilascio della concessione di occupazione suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio per l’installazione di dehors

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio di concessione per l’installazione di dehors si avvia mediante la presentazione, telematica, della domanda, da parte del titolare dell’attività, volta ad ottenere apposito atto di “Concessione di occupazione del suolo pubblico” presso lo Sportello Unico Attività Produttive – SUAP – del Comune, completa dei seguenti allegati, pertinenti alla tipologia di dehors:
 - a. progetto del dehors (planimetria, prospetti, e sezioni debitamente quotati ed in scala opportuna 1:200 / 1:100 / 1:50), contenente i seguenti elementi descrittivi:
 - localizzazione planimetrica, in scala 1:2000 (base Rue) dell’installazione;
 - delimitazione planimetrica dell’area interessata all’occupazione in scala 1:200 / 1:100;
 - planimetria di rilievo dello stato di fatto, in scala 1:200 / 1:100, con indicazione della segnaletica stradale orizzontale e /o verticale, della presenza di fermate di mezzi pubblici, di cassonetti per i rifiuti, di rastrelliere per biciclette, di elementi di arredo, di pali per pubblica illuminazione, sottoservizi e caditoie, manufatti vari quali contatori ecc.;
 - documentazione fotografica dell’area in cui si intende insediare il dehors, dell’edificio nel quale è collocato l’esercizio, delle vetrine dell’esercizio stesso e dello spazio antistante, dell’intorno, riprese con prospettive diverse;
 - relazione descrittiva dei manufatti e del luogo di inserimento degli stessi, comprensiva delle caratteristiche di realizzazione dei manufatti e dei materiali impiegati;
 - descrizione degli elementi e strutture che compongono il dehors con aggiunta di eventuali depliant e /o brochure esplicativi;
 - b. per le tipologie di dehors B e C, dettagliato piano di smontaggio delle attrezzature e manufatti con indicazione delle tempistiche;

-
- c. nulla osta della proprietà con copia del relativo documento di identità; il **nulla osta della proprietà** (o l'attestazione scritta dell'amministratore di condominio in ordine al consenso del condominio stesso) va presentato quando l'occupazione avviene su suolo privato gravato di servitù di pubblico passaggio (interessando eventualmente anche entrate, finestre, luci); qualora l'occupazione richiesta, sempre su suolo privato gravato di servitù di pubblico passaggio, ecceda la proiezione delle vetrine del pubblico esercizio e quindi interferisca o limiti la visibilità di altre attività commerciali e/o unità immobiliari, occorre il nulla osta dei gestori e/o proprietari di queste ultime. Il nulla osta deve coprire l'intera durata della concessione.
2. La durata del procedimento per il rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico per dehors di tipologia A) è stabilita in 20 giorni.
 3. La durata del procedimento per il rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico per dehors di tipologia B) e C) è stabilita in 60 giorni.
 4. I Servizi competenti al rilascio della concessione potranno chiedere, per una sola volta, entro i termini sopra indicati, documenti e atti integrativi qualora gli stessi non siano nella disponibilità dell'Amministrazione comunale ovvero non possono essere da questa acquisiti autonomamente. La richiesta produce l'effetto d'interruzione del termine di cui ai precedenti commi 2 e 3, i quali ricominceranno a decorrere per intero dalla data del completo ricevimento degli atti integrativi.
 5. Il provvedimento di concessione per l'occupazione di suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio può essere rilasciato solo al titolare di un pubblico esercizio di somministrazione alimenti e bevande e deve contenere:
 - durata della concessione;
 - delimitazione planimetrica dell'area interessata all'occupazione in scala 1:200 / 1:100
 - progetto del dehors (planimetria, prospetti, e sezioni debitamente quotati ed in scala opportuna 1:200 / 1:100 / 1:50);
 - orario di utilizzo del dehors, nel rispetto di quanto previsto nell'art. 8 – Modalità di gestione delle strutture e orari;
 - modalità di pagamento del canone di occupazione suolo pubblico (COSAP);
 - eventuali prescrizioni specifiche.L'atto di concessione costituisce titolo abilitativo anche di carattere edilizio per la realizzazione delle opere e dei manufatti.

Art. 7 - Oneri

1. L'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di dehors è soggetta al pagamento del canone di occupazione suolo pubblico come definito dagli artt. 1 e 2 dell'allegato "A" al Regolamento Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 98 del 26.11.1998 come modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 27.02.2006.
-

-
2. Nel caso di avvio di nuovo esercizio di somministrazione di alimenti e bevande o subentro in esercizi esistenti è prevista una riduzione del canone di occupazione, per un periodo di 3 anni, pari al 50% rispetto a quello definito ai sensi del precedente comma 1;

Art. 8 - Modalità di gestione delle strutture ed orari

1. L'area occupata dai dehors è destinata all'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di settore (L.R. n. 14/2003 e s.m.i.) e non deve essere adibita ad usi impropri.
2. L'attività esercitata nei dehors non può iniziare prima delle ore 07:30 e deve cessare entro le ore 24:00, salva diversa disposizione da emanare con Ordinanza Sindacale. Allo scadere dell'orario del servizio, tavoli, sedie, ed elementi accessori mobili devono essere riordinati. Gli ombrelloni a copertura dovranno essere chiusi in caso di vento, e chiusi o rimossi durante la notte. Le tende a sbraccio dovranno essere riavvolte durante la notte. Inoltre l'area occupata dai dehors nell'intervallo di chiusura dovrà essere ripulita da bottiglie, lattine e altri rifiuti generati dall'attività.
3. In occasione della chiusura per ferie dell'attività, tavoli, sedie ed ombrelloni dovranno essere ritirati e custoditi in luogo privato. Dovrà altresì essere impedito l'accesso a dehors della tipologia C). Le tende a sbraccio dovranno essere riavvolte.

Art. 9 - Danni arrecati al suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio dai dehors

1. Qualsiasi danno arrecato al suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio dagli elementi e strutture che compongono il dehors deve essere risarcito dai titolari delle concessioni.
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o ad altri beni di proprietà pubblica, gli Uffici Comunali competenti provvederanno a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti.
3. Qualora, in conseguenza dell'installazione delle strutture, siano provocati danni alla sede stradale, gli stessi devono essere rimediati mediante esecuzione di specifici interventi, da concordarsi con il Servizio comunale competente, a spese del concessionario.

Art. 10 - Manutenzione dei dehors

1. I dehors devono essere mantenuti sempre in ordine ed in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza e di decoro.
 2. Nel caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 1, l'Amministrazione Comunale provvederà con diffida al concessionario per il ripristino del manufatto, secondo le prescrizioni contenute nell'atto concessorio; in caso di inadempienza provvederà alla revoca della concessione ed ad ordinare la rimozione del dehors addebitando le spese all'esercente.
-

-
3. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per forma, materiali e colori non richiede nuove concessioni.

Art. 11 - Durata e rinnovo delle concessioni per l'installazione di dehors

1. Il termine di validità della concessione rilasciata potrà avere, su richiesta dell'interessato, la seguente durata:
 - a) dehors temporaneo: di durata inferiore l'anno, nell'arco dell'anno solare di riferimento; per le attività di tipo stagionale le strutture dovranno essere rimosse per il periodo in cui l'attività viene sospesa;
 - b) dehors continuativo: di durata non inferiore l'anno fino ad un periodo complessivo non superiore a tre anni a far data dal giorno del rilascio della concessione.
 2. Il provvedimento di concessione per il dehors continuativo è rinnovabile alla scadenza.
 3. La richiesta di rinnovo della concessione, purché non intervengano modifiche della struttura o del contesto d'ambito, deve essere presentata entro la data di scadenza prevista nella precedente concessione, pena l'applicazione dell'art. 21 - Sanzioni e contenzioso, del Regolamento Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone, di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 98 del 26.11.1998 e s.m.i.. A tal fine si considera continuativa l'occupazione definita permanente. La domanda di rinnovo deve contenere la dichiarazione attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente concesso.
 4. Il mancato pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.
 5. Qualsiasi modifica da apportare ai manufatti disciplinati dal presente Regolamento, relativa alla forma, dimensioni, ubicazione e caratteristiche costruttive, dovrà essere preventivamente concessa sulla base di quanto disposto dal presente atto.
 6. Alla scadenza della concessione ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento, il titolare è tenuto a rimuovere dal suolo ogni elemento e struttura componente il dehors, provvedendo alla perfetta pulizia dell'area ed al ripristino dello stato dei luoghi. Nel caso di mancata ottemperanza a tale obbligo l'Amministrazione Comunale provvede direttamente con costi e spese a carico del concessionario.
 7. Nel caso di sub ingresso nell'autorizzazione amministrativa di pubblico esercizio, il subentrante interessato al mantenimento del dehors esistente deve chiedere all'Amministrazione Comunale la voltura della concessione in essere. Il richiedente subentra nel restante periodo della concessione preesistente, i cui contenuti e prescrizioni sono integralmente richiamati nel provvedimento di concessione volturato. Il rilascio della voltura della concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni di occupazione fino al momento della cessione dell'autorizzazione amministrativa di pubblico esercizio.
 8. Nei casi di cessazione dell'attività del pubblico esercizio, il *dehors* deve essere rimosso a cura del soggetto cessante l'attività. In caso di inadempienza l'Amministrazione comunale procederà alla rimozione coattiva del *dehors* a spese del medesimo soggetto cessante.
-

Art. 12 - Garanzie

1. A garanzia dell'esatto adempimento delle prescrizioni dettate dal presente regolamento, della rimozione del manufatto alla scadenza del termine di validità della concessione e del ripristino dell'originario stato dei luoghi, per il rilascio della concessione per l'installazione di dehors di tipologia B) e C) dovrà essere prodotta a favore del Comune idonea polizza fideiussoria, bancaria o assicurativa, o deposito cauzionale in numerario, infruttifero, presso la tesoreria Comunale, per un importo forfettariamente fissato in:
 - Euro 30,00 al mq. per dehors di tipologia B)
 - Euro 60,00 al mq. per dehors di tipologia C)
2. La polizza fideiussoria, bancaria o assicurativa, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del C.C., nonché l'operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale.
3. Lo svincolo della fideiussione o del deposito cauzionale sarà autorizzato dall'ufficio competente su richiesta dell'interessato e previa verifica dell'avvenuta rimozione del manufatto e del completo ripristino dell'originario precedente stato dei luoghi.
4. Qualora il dehors non sia rimosso entro i termini indicati nella concessione, si procederà con diffida ad adempiere entro 15 giorni dalla notifica dell'atto, decorsi i quali si azionerà la fideiussione e l'Amministrazione Comunale provvederà agli adempimenti previsti.
5. A garanzia della corretta esecuzione degli interventi di cui al precedente art. 9 necessari a rimediare a danni alla proprietà pubblica o privata gravata da servitù di pubblico passaggio eventualmente provocati in conseguenza dell'installazione di dehors, dovrà essere prodotta a favore del Comune specifica copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi.

Art. 13 - Criteri per il rilascio di concessioni per dehors in relazione ad altre occupazioni di suolo pubblico

1. L'Amministrazione decide sul rilascio della concessione a seguito di un bilanciamento tra i diversi interessi in ragione dell'uso del suolo pubblico.
2. I dehors possono essere collocati in aree dedicate alla circolazione o alla sosta dei veicoli con i limiti derivanti dal Codice della Strada o dalle norme e dagli atti di programmazione comunali in materia di traffico e pedonalità.
3. L'Amministrazione Comunale valuta la compatibilità delle richieste anche in relazione alla presenza o alla programmazione della collocazione di altri oggetti di arredo o servizio urbano.
4. Fra i criteri prioritari per la valutazione delle richieste di installazione di dehors vi è quello estetico, ed in particolare i progetti di strutture coperte e tamponate lateralmente saranno oggetto di specifica valutazione nell'ambito del procedimento istruttorio.

Art. 14 - Sospensione e revoca della concessione

1. La concessione di suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio con *dehors* è **sospesa** nel seguente caso:
-

-
- qualora debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi non realizzabili con soluzioni alternative, lavori sull'edificio/condominio ove ha sede il pubblico esercizio o di edifici/condomini nelle immediate vicinanze, interventi di manutenzione straordinaria sulle piante del verde pubblico nelle immediate vicinanze del *dehors*.
2. Il provvedimento di sospensione conterrà gli elementi atti a definire i livelli d'interferenza del *dehors* in essere, indicando le azioni e gli interventi da attuare.
 3. La concessione può essere **revocata** quando:
 - a) il concessionario non provveda al versamento, nei termini stabiliti, del canone di concessione o di altri eventuali diritti dovuti;
 - b) in caso di reiterazione delle violazioni agli obblighi di cui all'art. 15 - Mantenimento di condizioni d'igiene - e art. 8 – Modalità di gestione delle strutture ed orari - del presente atto;
 - c) il titolare non ottemperi alle prescrizioni indicate nella concessione rilasciata;
 - d) in caso di accertata difformità della struttura in essere rispetto a quella dichiarata e concessa;
 - e) quando la mancanza di manutenzione delle strutture o dell'area oggetto di concessione contrasti col decoro o costituisca minaccia o pericolo per l'incolumità di persone e cose;
 - f) le attività svolte nel *dehors* siano causa di manifesto disturbo alla quiete pubblica, verificato secondo la normativa di riferimento, o compromettano la sicurezza urbana;
 - g) per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto posta a presupposto della concessione medesima o nel caso di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario;
 - h) in caso di cessazione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, per rinuncia da parte del titolare oppure in caso di provvedimento di decadenza/revoca dell'autorizzazione amministrativa da parte del Settore comunale competente.
 4. Con il provvedimento di revoca della concessione di occupazione del suolo pubblico è assegnato un termine per l'esecuzione della rimozione dell'occupazione e la conseguente rimessa in pristino stato dei luoghi. In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo di rimozione, l'Amministrazione Comunale provvede direttamente con costi e spese a carico del concessionario.
 5. I provvedimenti di sospensione o revoca delle concessioni di suolo pubblico per sopravvenuti motivi d'interesse pubblico, dichiarati tali dall'Autorità competente, non prevedono la corresponsione di alcun indennizzo al concessionario.

Art. 15 - Igiene, pulizia e manutenzione dehors

1. I dehors devono essere mantenuti in condizioni di decoro e igiene adeguate al servizio che svolgono: tutti gli elementi che lo compongono devono essere mantenuti e puliti, la superficie occupata, in particolare se coperta da pedane, deve essere sottoposta a trattamenti di sanificazione almeno una volta all'anno. In sede di vigilanza, l'autorità competente può ordinare interventi urgenti di manutenzione, pulizia e sanificazione.
-

Art. 16 - Regime transitorio di adeguamento

1. Le concessioni di suolo pubblico a carattere permanente per l'installazione di *dehors* valide alla data di entrata in vigore del presente Regolamento mantengono la propria efficacia. I *dehors* soprastanti mantengono validità nella consistenza e nella tipologia già autorizzate fino alla scadenza naturale del provvedimento che ne ha legittimata l'installazione. Entro detta scadenza dovrà essere prodotta richiesta di modifica della concessione in essere adeguando il *dehors* alle disposizioni di cui al presente Regolamento.
2. Il Comune si riserva dopo un anno di monitoraggio dell'applicazione del presente regolamento di apportare le modifiche eventualmente suggerite dall'esperienza, confrontandosi con le parti interessate.

TITOLO II - NORME DI CARATTERE TECNICO ED ESTETICO

Art. 17 - Elementi componenti i *dehors*

1. Il presente Titolo disciplina in maniera puntuale le caratteristiche degli elementi utilizzabili per l'allestimento dei *dehors* e la compatibilità delle differenti tipologie di *dehors* con i diversi tipi di spazio pubblico.
2. Tutti gli elementi utilizzati per i *dehors* devono essere realizzati con materiali di tipo ignifugo, certificato di classe 1 ai sensi del D.M. 26 giugno 1984 e preferibilmente con materiali ecologici e riciclabili o riciclati, eventuali elementi di copertura fissa devono essere certificati in ordine alla resistenza ai sovraccarichi accidentali definiti dalla legge per le coperture.
3. Gli **ombrelloni** sono costituiti da una sostegno portante, da un basamento e da una *capote*. Il sostegno è in legno o metallo; il basamento, in legno, metallo o pietra, è appoggiato al suolo in unico punto che non deve essere esterno all'area di pertinenza del *dehors*;
4. Le **tende a sbraccio** hanno la struttura retraibile, in legno o metallo, agganciata alla muratura di facciata degli edifici e priva di sostegni che si appoggiano al terreno. Si compongono di uno o più teli, con o senza mantovane. L'altezza minima della tenda dal suolo ammessa è m. 2,20. Per questi arredi deve essere assicurata la tenuta al vento.
5. Le **pedane** sono realizzate esclusivamente per regolarizzare i pavimenti dei *dehors* o per renderli complanari al livello del principale piano di calpestio dell'area dove sono allestiti (piazza, strada, portico o marciapiede). Quando, per le ragioni sopra indicate (regolarizzazione di pavimenti e complanarità a percorsi pedonali), lo spessore della pedana supera i 15 cm. sono necessari elementi di delimitazione laterali, di cui al successivo comma 11.
6. Le pedane hanno il piano di calpestio in legno (o altro materiale composito a base legnosa), pietra o ceramica e la struttura di appoggio in legno o metallo, inoltre, hanno spessori modesti (ovvero non possono superare i 50 cm. di altezza misurati dal piano stradale di appoggio) con lati chiusi e non devono costituire barriera architettonica.
7. Gli **elementi di delimitazione** vengono realizzati per separare i *dehors* dalle strade carrabili o dalle aree di sosta, e qualora sia presente una pedana con spessore superiore a 15 cm..

-
8. Le delimitazioni sono strutture con montanti a sezione contenuta, di altezza non superiore a cm.. 150 dal piano della pedana o con fioriere non debordanti dall'area di concessione.
 9. Le delimitazioni possono essere dotate di pannellature di vetro trasparente di tipo "antifortunio".
 10. Le **strutture coperte** hanno sistemi di sostegno con montanti appoggiati al suolo, realizzati in legno, ferro e/o alluminio ed opportunamente verificati in ordine alla portanza e staticità.
 11. In presenza di strutture coperte, gli elementi di delimitazione laterali possono costituire veri e propri tamponamenti dello spazio utilizzato.
 12. Le coperture sono realizzate in materiale tessile, eventualmente plastificato e impermeabile, opaco; possono altresì essere realizzate anche in materiali rigidi, organizzate a falde piane con pendenza minima.
 13. Oltre agli elementi costitutivi, sopra descritti, sono considerati **elementi accessori ai dehors** esclusivamente i corpi illuminanti e gli apparecchi per la climatizzazione estiva ed invernale.
 14. Eventuali **corpi illuminanti** (elementi accessori al *dehors*), scelti in modo coerente rispetto alla progettazione del *dehors*, sono applicati alla struttura e integrati il più possibile con essa, senza interferire con il contesto ambientale urbano di riferimento. In ogni caso, deve essere evitato un illuminamento che produca fenomeni di abbagliamento in direzione delle aree a transito pedonale o delle zone di traffico veicolare. Gli impianti d'illuminazione esterna devono essere conformi alla L.R. n.19/2003 e s.m.i. e ai relativi provvedimenti di attuazione.
 15. L'impiego di **apparecchi per il riscaldamento** (elementi accessori al *dehors*) è limitata a sistemi riscaldanti a bassa dispersione di calore e a basso consumo energetico (ad esempio, lampade a raggi infrarossi a onda corta); nel caso di *dehors* del tipo A o B tali sistemi sono sostenuti da piantane mobili; nel caso di *dehors* di tipo C, possono essere utilizzati esclusivamente sistemi di riscaldamento a pavimento o con lampade riscaldanti integrate alla struttura.

Art. 18 - Norme per l'allestimento di dehors entro o in adiacenza a portici

1. L'area occupata da tavoli e sedie (*dehors* di tipo A) sotto portici deve sempre lasciare uno spazio libero di almeno 150 cm.. (nel senso perpendicolare a quello di percorrenza) per il passaggio dei pedoni. In relazione ai flussi pedonali che interessano il tratto di portico interessato, l'Amministrazione Comunale, al momento del rilascio del provvedimento di concessione dello spazio pubblico o privato gravato da servitù d'uso pubblico, ha facoltà di valutare se la misura minima di 150 cm.. sopra indicata sia sufficiente a garantire il comodo e sicuro fluire dei pedoni.
2. La presenza di strutture di delimitazione (*dehors* di tipo B) è limitata alle fattispecie stabilite dal precedente art. 17, comma 11. La delimitazione laterale può essere realizzata esclusivamente per proteggere rispetto alla strada, chiudendo l'occhio del portico oppure circondando la parte di *dehors* allestita nella sede stradale.
3. Le pedane non possono essere mai realizzate negli spazi coperti dai portici, ma solo all'esterno delle arcate, limitatamente ai casi in cui sia opportuno livellare la pavimentazione sottoportico rispetto a quella esterna.

-
4. Nel caso di una pluralità di *dehors* di tipologia B e/o C, localizzati nel medesimo tratto di portico, si rende opportuno l'utilizzo di elementi e di criteri di allestimento di carattere uniforme o coordinato: il rispetto di tale criterio è assicurato dalle valutazioni espresse in sede di esame delle domande di concessione da parte dell'Amministrazione Comunale.
 5. In ogni caso tra un *dehors* e l'altro dovrà essere garantita una distanza minima di salvaguardia di metri 1,5.

Art. 19 - Norme per l'allestimento di dehors in piazze, aree pedonali

1. L'area occupata dai *dehors* deve essere scelta in modo da non intralciare i principali flussi pedonali che interessano la piazza, l'area pedonale o ad alta pedonalità lasciando sempre uno spazio libero di almeno 150 cm. per il passaggio dei pedoni. L'area occupata da *dehors* deve sempre lasciare libero lo spazio necessario al passaggio di mezzi di soccorso e per la sicurezza (minimo 350 cm.).
2. Gli ombrelloni non possono essere utilizzati sotto i portici e nelle strade di larghezza inferiore a 6 m.; qualora utilizzati in spazi ampi, gli ombrelloni devono essere organizzati in modo regolare e correttamente rapportati allo spazio aperto e alle architetture circostanti.
3. Nelle aree aperte sistemate a prato l'allestimento di *dehors* è consentito utilizzando pavimentazioni semipermeabili.
4. Nel caso di una pluralità di *dehors* di tipologia B e/o C, localizzati nel medesimo spazio pedonale (tratto di strada o piazza), si rende opportuno l'utilizzo di elementi e di criteri di allestimento di carattere uniforme o coordinato: il rispetto di tale criterio è assicurato dalle valutazioni espresse in sede di esame delle domande di autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.
5. In ogni caso tra un *dehors* e l'altro dovrà essere garantita una distanza minima di salvaguardia di metri 1,5.

Art. 20 - Norme per l'allestimento di dehors in strade e aree percorse dai veicoli

1. L'Amministrazione Comunale, al momento del rilascio del provvedimento di concessione, in relazione ai flussi pedonali che interessano la zona della proposta occupazione, valuta se il limite minimo di 150 cm., fra il *dehors* e le pareti dei fabbricati limitrofi, sia sufficiente a garantire il comodo e sicuro fluire del transito pedonale.
2. Nel caso di una pluralità di *dehors* di tipologia B e/o C, localizzati nel medesimo tratto di strada, si rende opportuno l'utilizzo di elementi e di criteri di allestimento di carattere uniforme o coordinato: il rispetto di tale criterio è assicurato dalle valutazioni espresse in sede di esame delle domande di autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.
3. In ogni caso tra un *dehors* e l'altro dovrà essere garantita una distanza minima di salvaguardia di metri 1,5.